

L'utilizzo delle prime due cifre decimali nelle operazioni matematiche di calcolo per determinare la soglia di anomalia risponde al fine di semplificare l'operato della commissione senza aggravarlo di troppi decimali, rendendo più agevole, trasparente e percettibile il risultato finale. Nell'assenza di precise indicazioni dell'art. 21, comma 1bis, legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. il committente può stabilire procedure più semplici nel calcolo della soglie, purché non distorsive dei risultati della gara. È evidente la semplificazione che si ottiene adoperando nelle operazioni matematiche due decimali anziché tre, in quanto un numero minore di cifre dà meno adito a possibilità di errori di trascrizione e di calcoli specie in presenza di una considerevole quantità di imprese partecipanti alla gara. Nella meccanica del citato art. 21, comma 1bis, legge n. 109/1994 e s.m. costituiscono operazioni matematiche di calcolo la determinazione del ribasso medio delle offerte dopo il "taglio delle ali", consistente nel dividere la somma dei ribassi delle offerte per il numero delle ditte rimaste in gara (necessaria ad individuare la prima soglia di anomalia ed escludere le offerte con ribassi superiori) nonché l'individuazione dello scarto medio aritmetico dei ribassi che superano la media suindicata, consistente nel determinare la differenza fra la percentuale di ribasso di ciascuna offerta e la percentuale di ribasso medio, sommarle fra loro e dividerle per il numero delle ditte ancora rimaste. Il carattere di "operazione matematica" proprio di entrambe è dovuto al procedimento logico che esse richiedono per arrivare alla media finale, consistente nell'individuazione di un dividendo (i ribassi delle offerte e lo scarto complessivo dei ribassi) e di un divisore (il numero delle ditte rimaste in gara dopo ciascuna operazione) per poi determinare il rispettivo quoziente. L'individuazione del ribasso definitivo, pur essendo un'operazione di calcolo, non è un'operazione matematica, trattandosi, più semplicemente, di assemblare due addendi, la percentuale media delle offerte e quella degli scarti, per poi stabilire l'offerta meritevole di aggiudicazione, che è quella portante il ribasso più vicino alla somma dei predetti. Alla discrezionalità del committente è dunque rimesso di semplificare le operazioni matematiche di determinazione delle medie, ma non il calcolo per l'individuazione del ribasso definitivo, che deve rispecchiare un prezzo quanto più possibile vicino a quello reale, nell'interesse dell'amministrazione alla buona esecuzione dell'opera, da non compromettere con un prezzo troppo basso. Da qui il principio che nell'aggiudicazione in favore dell'offerta che eguaglia o più si avvicina per difetto alla media, si deve tenere conto della effettiva entità dell'offerta in rapporto alla media, comprensiva delle cifre decimali superiori a tre.